



**COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**AI TRIBUTI COMUNALI**  
**DEL DIRITTO DI INTERPELLO**

*(Adottato con atto C.C. n. 19 del 21.2.2002, modificato con atto C.C. n. 30 del 20.4.2016)*

## **INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento *(1)*

Articolo 2 – Presentazione dell'istanza *(2)*

Articolo 3 – Competenze del Comune

Articolo 4 – Istanza di interpello *(3)*

Articolo 5 – Adempimenti del Comune *(4)*

Articolo 6 – Efficacia della risposta fornita dal Comune *(5)*

Articolo 7 – Entrata in vigore del regolamento

## Articolo 1 – Oggetto del regolamento (1)

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune di Ozzano dell'Emilia ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 *e degli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 24.9.2015, n. 156*, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo.
2. Il Regolamento vale per l'interpello da rivolgere al Comune di Ozzano dell'Emilia e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione Finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.
3. *Il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.*
4. *Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati.*

## Articolo 2 – Presentazione della istanza (2)

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui all'articolo 1, *con riguardo al rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo*, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente *o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie* (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. *Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.*
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, *in plico, senza busta, raccomandato* con avviso di ricevimento, *oppure tramite pec.*

5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

### Articolo 3 – Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Ozzano dell'Emilia nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

### Articolo 4 – Istanza di interpello (3)

1. L'istanza di interpello deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale - *ed eventuali dati identificativi del legale rappresentante* - e codice fiscale);  
*a-bis) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;*
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;  
*b-bis) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;*  
*b-ter) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;*
  - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante *e dei recapiti anche telematici* o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune *e deve essere comunicata la risposta;*
  - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante, *ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600;*
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune di Ozzano dell'Emilia *o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante*, utile alla soluzione del quesito stesso, *rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.*
3. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. In caso di mancata sottoscrizione (*lettera d) di cui al comma 1*) o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, (*lettere a-bis), b-bis), b-ter), c*), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione e *da tale data iniziano a decorrere i termini per la risposta.*

5. *Sono inammissibili le istanze di interpello comprese nei casi previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 24.9.2015, n. 156.*

#### **Articolo 5 – Adempimenti del Comune (4)**

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto emanato da un organo di governo del Comune, se necessario, può richiedere l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. *Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 27.7.2000, n. 212, la risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, **rispettivamente entro 90 giorni per le istanze di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 ed entro 120 giorni per le istanze di cui comma 2, termini** decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 4. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.*
3. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, **quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati**, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti. **Compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24.9.2015, n. 156, tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.**
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato di cui al precedente articolo 4, comma 4, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

#### **Articolo 6 – Efficacia della risposta fornita dal Comune (5)**

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune, **con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.**
2. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio,

emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

3. Il Comune è tenuto a dare risposta alla istanza di interpello nel termine indicato nell'articolo 5, comma 2. In caso di risposta fornita oltre detto termine oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.
4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili ma prive dell'indicazione di cui all'articolo 4, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 5, comma 2.
5. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro 60 giorni successivi alla comunicazione del mutamento di parere rispetto alla soluzione precedentemente fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative o regolamentari e/o a seguito di diversa interpretazione della norma determinata da circolari o risoluzioni ministeriali ovvero pronunce giurisprudenziali concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
6. *Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 24.9.2015, n. 156, al quale si fa rinvio per quanto inerente al coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso per i casi ivi disciplinati.*

## **Articolo 7 – Entrata in vigore del regolamento**

1. IL presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

- 
- (1) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 20.4.2016*
  - (2) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 20.4.2016*
  - (3) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 20.4.2016*
  - (4) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 20.4.2016*
  - (5) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 20.4.2016*